

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

DETERMINAZIONE N. 78 / 2021

DEL 11/03/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO DEI TITOLI ESECUTIVI
DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA
STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2016**

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" e G.C. n. 51 del 20.05 2020 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2020"

PREMESSO CHE:

Visto l'art. 107, comma 3 lettera d) e comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n° 267 che attribuisce ai dirigenti l'adozione degli atti di gestione ivi compresi quelli di assunzione di impegni di spesa;

Visto e richiamato il decreto sindacale n° 47 del 30 dicembre 2020 relativo alla conferma della nomina dello scrivente quale responsabile area servizi Polizia locale per il periodo 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

Considerato che a decorrere dal 1/1/2015 è in vigore l'armonizzazione contabile di cui al DPCM 28 Dicembre 2011 e succ. mod. e quindi gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria e che in particolare, con riferimento alle sanzioni amministrative al CdS, si dispone che "sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al CdS. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione un'apposita posta contabile, denominata "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata...)";

Considerato che i citati principi contabili sono stati modificati e che i nuovi principi saranno applicati agli accertamenti e ai ruoli emessi a far data dal 2015, mentre le entrate relative a verbali o ruoli emessi antecedentemente al 2014 dovranno essere ancora accertate per cassa fino ad esaurimento in quanto in precedenza non veniva effettuato l'accertamento del totale delle sanzioni notificate ma solo di quelle incassate;

Premesso che:

- la commissione di una violazione amministrativa costituisce la fonte dell'obbligazione pecuniaria del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore accertata mediante redazione di verbale di accertamento;
per il caso di violazioni di norme del codice della strada commesse da conducenti di veicoli non identificati il soggetto obbligato è comunque determinato dall'art. 196 del Codice della strada;
- l'importo del credito derivante dall'obbligazione pecuniaria del pagamento di una somma di denaro a carico del trasgressore o responsabile in solido ed i termini entro i quali far valere il credito sono parimenti determinati, rispettivamente dall'art. 202 del Codice della strada e dagli art. 201 e 209 del Codice della strada;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 modificato ed integrato con il D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 e il d.p.c.m. 28/12/2011;

Visto l'art. 203 del vigente Codice della Strada nella parte in cui prevede che qualora il pagamento non sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla notificazione o contestazione del verbale di contestazione e non sia stato proposto ricorso od opposizione, il verbale stesso, in deroga alle disposizioni dell'art. 17 della Legge 24.11.1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento;

Visto in particolare l'art. 202 del vigente Codice della Strada, comma 1, per la parte che prevede la possibilità di procedere al pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla contestazione/notificazione della violazione, nonché l'art. 202-bis con riguardo alla possibilità di rateizzazione delle sanzioni;

Considerato che ai fini dell'imputazione del credito all'esercizio di competenza, questa deve essere fatta con riferimento alla data di notifica della sanzione;

Vista la determina n. 09 del 27/02/2018 di accertamento proventi sanzioni al CDS riferiti al periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre 2017;

Dato atto che le violazioni alle norme del Codice della strada formano oggetto di accertamento delle entrate per l'esercizio in corso;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Dato atto che in data 21/03/2020, con successiva integrazione del 04/10/2020 delle partite scartate, è stata effettuata la trasmissione e l'affidamento all'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per la riscossione dei verbali al CDS non pagati dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

DETERMINA

.....

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 11/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LIVIO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)